



S E N T E N Z A N . 9 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 72997

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Maria Carrozzini (del foro di Lecce), nonché elettivamente domiciliato a Lecce in via 95° Reggimento Fanteria n° 139 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 26 novembre 2020 (omissis) (omissis), dipendente della Polizia penitenziaria collocato in quiescenza a decorrere dal 12 settembre 2017, ha evidenziato che le quote A e B della sua pensione erano state calcolate applicando la complessiva aliquota del 35% sancita dall'art. 44 del D.P.R. n° 1092/1973, anziché l'aliquota del 44% contemplata dall'art. 54 di quel

medesimo D.P.R. per il militare, a cui l'odierno ricorrente si reputava assimilabile, che alla data del 31 dicembre 1995 avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile.

Perciò lui ha domandato che la pensione venisse riliquidata avuto riguardo alla predetta aliquota del 44%, con conseguente pagamento dei maggiori ratei.

Poi, con due memorie prodotte entrambe il 26 settembre 2022, il (omissis) per un verso ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù della riliquidazione operata dall'INPS nell'agosto di quello stesso anno; e, per altro verso, ha emendato la domanda originaria nel senso che venisse applicata l'aliquota annua del 2,44% in relazione all'anzianità di servizio da lui maturata fino al 31 dicembre 1995.

2. Con comparsa depositata il 22 novembre 2022 si è costituito l'INPS, evidenziando che, in virtù del comma 101 dell'art. 1 della legge n° 234/2021, la pensione dell'odierno ricorrente era stata riliquidata *in melius*, applicando la predetta aliquota del 2,44% annuo, esclusivamente a far data dal 1° gennaio 2022, con erogazione dei conseguenti arretrati nell'agosto di quello stesso anno; e reputando che, in tal guisa, fosse cessata la materia del contendere.

3. Quindi dopo tre rinvii, intervallati da una memoria attorea riproduttiva di quella depositata il 26 settembre 2022, all'udienza del 19 febbraio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore dell'INPS, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. È pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il personale della Polizia penitenziaria, quand'anche assunto in servizio anteriormente alla novella di cui alla legge n° 395/1990, è ad ordinamento civile: con conseguente impossibilità

di assimilarlo al personale militare, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'aliquota del 44% sancita ai fini pensionistici dall'art. 54 del D.P.R. n° 1092/1973 (*ex plurimis*: Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 574/2021).

Tuttavia il comma 101 dell'art. 1 della legge n° 234/2021 ha disposto che “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica ...” quel medesimo art. 54 “... ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto ...”. Peraltro la novella, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, riguarda esclusivamente i ratei spettanti da quella medesima data in avanti, a prescindere da quale sia stata la pregressa decorrenza della pensione; e tale limitazione temporale è stata reputata costituzionalmente legittima dalla Consulta, con la sentenza n° 33/2023.

Perciò, avuto riguardo all'anzianità di quindici anni e tre mesi vantata dal (omissis) alla data del 31 dicembre 1995, la sua domanda risultava fondata soltanto in riferimento ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022 in poi (in tal senso: Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 76/2023) ed all'aliquota del 2,445%: cioè con la medesima e decorrenza in cui l'INPS ha bonariamente aderito alla domanda stessa; mentre va rigettata per il periodo antecedente al 1° gennaio 2022.

5. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 72997, proposto (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere riguardo all'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo del 2,445%, in relazione all'anzianità di servizio utile maturata dal (omissis) alla data del 31 dicembre 1995, ed al pagamento dei conseguenti arretrati;
- 2) rigetta nel resto la domanda del (omissis) stesso;
- 3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli